

**REGOLAMENTO**  
**INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE(Allegato A)**  
**inerenti a contratti di forniture, servizi e lavori**  
ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

**CAPO I - Principi generali**

- Art. 1.** Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2.** Destinatari
- Art. 3.** Gruppo di lavoro
- Art. 4.** Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5.** Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6.** Centrali di committenza
- Art. 7.** Quota del 20 per cento

**CAPO II - Incentivo per lavori**

- Art. 8.** Graduazione della misura incentivante
- Art. 9.** Disciplina delle varianti
- Art. 10.** Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

**CAPO III - Incentivo per acquisizione di servizi e forniture**

- Art. 11.** Graduazione della misura incentivante
- Art. 12.** Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

**CAPO IV - Norme comuni**

- Art. 13.** Principi in materia di valutazione
  - Art. 14.** Attività articolate e singole
  - Art. 15.** Assegnazioni coincidenti di più attività
  - Art. 16.** Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
  - Art. 17.** Liquidazione dell'incentivo
  - Art. 18.** Informazione e confronto
  - Art. 19.** Disposizioni finali
-

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), così come modificato dal d.lgs. n. 209/2024 (c.d. correttivo appalti) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

## CAPO I

### Principi generali

#### Art. 1

##### Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2 del presente Regolamento, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36/2023 e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture **solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.**
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

#### Art. 2

##### Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del procedimento - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.

### **Art. 3**

#### **Gruppo di lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio competente, la struttura tecnico amministrativa o Gruppo di lavoro, destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Qualora per esigenze sopraggiunte si rendesse necessario modificare il Gruppo di lavoro, con il medesimo atto occorre dare conto delle attività già svolte e delle fasi già compiute.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.
9. Qualora il RUP, o altro dipendente, assuma più ruoli e svolga più attività, fra quelle riportate nella tabella del successivo articolo 10, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singola attività, in ragione della maggiore responsabilità ed impegno che lo stesso si assume nell'ambito del procedimento.

#### **Art. 4**

##### **Limite soggettivo dell'incentivo**

1. A norma dell'art. 45 del codice dei contratti pubblici, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 5**

##### **Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
  - c) i lavori in amministrazione diretta.
  - d) I lavori e gli acquisiti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamento in house (parere ANAC n. 36/2024).
2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

#### **Art. 6**

##### **Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25,00% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui al precedente art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale

#### **Art. 7**

##### **Quota del 20 per cento**

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
  - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
  - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
  - fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
  - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

## **CAPO II**

### **Incentivo per lavori**

#### **Art. 8**

#### **Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

VALORE	PERCENTUALE
di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea	2,00%
di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea	1,60%

#### **Art. 9**

#### **Disciplina delle varianti**

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

#### **Art. 10**

#### **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella Tabella seguente, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

LAVORI/OPERE
--------------

1. Responsabile del procedimento e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto, di cui:			30%
Al RUP	20%		
Ai Collaboratori	10%		
Fase della corresponsione:			
A. FASE DI PROGETTAZIONE	60%	Da corrispondersi il 100% alla approvazione della progettazione.	
B. FASE DI AFFIDAMENTO	20%	Da corrispondersi il 100% alla stipula del contratto.	
C. FASE DI ESECUZIONE	20%	In coerenza con il SAL.	
2. Programmazione della spesa -di cui al redattore dell'elaborato di fattibilità tecnica ed economica -di cui ai collaboratori per attività particolari di programmazione			10% 6% 4%
3. Progettista			5%
4. Verifica dei progetti -di cui: al verificatore per attività di verifica -di cui ai collaboratori per attività particolari di valutazione preventiva			10% 6% 4%
5. Predisposizione e controllo delle procedure di gara -di cui ai collaboratori per predisposizione della documentazione di gara -di cui ai collaboratori per l'espletamento della procedura di gara			5% 3% 2%
6. Direzione dei Lavori, di cui:			20%
-Al Direttore dei Lavori	10%	In coerenza con il SAL.	
-Ai Collaboratori (direttori operativi, ispettori di cantiere)	10%	In coerenza con il SAL.	
7. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione			10%
8. Collaudatore Tecnico-amministrativo			5%
9. Collaudatore statico			5%
TOTALE			100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.



3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente ridistribuite.

### CAPO III

#### Incentivo per servizi e forniture

##### Art. 11

##### Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

VALORE	PERCENTUALE
di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea	2,00%
di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea	1,60%

##### Art. 12

##### Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella Tabella seguente, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

SERVIZI E FORNITURE		
1. Responsabile del procedimento e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto, di cui:		40%
Al RUP	25%	
Ai Collaboratori	15%	
2. Programmazione della spesa		10%
3. Progettista		10%
4. Predisposizione e controllo delle procedure di gara		15%
5. Direzione della esecuzione (forniture e servizi)		15%

6. Verifica di conformità (forniture di beni e servizi)	10%
TOTALE	100%

2. La percentuale indicata è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

## **CAPO IV**

### **Norme comuni**

#### **Art. 13**

##### **Principi in materia di valutazione**

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote definite. Ai fini della attribuzione il responsabile del servizio tiene conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile del settore è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal responsabile del settore al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

#### **Art. 14**

##### **Attività articolate e singole**

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di

partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

#### **Art. 15**

##### **Assegnazioni coincidenti di più attività**

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

#### **Art. 16**

##### **Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. A fronte di ingiustificati incrementi dei tempi degli appalti, imputabili ai singoli dipendenti incaricati delle funzioni tecniche per la quali è previsto un incentivo, compresi i collaboratori tecnici e amministrativi a loro supporto, l'importo da corrispondere quale incentivo può essere ridotto. In tal caso ai predetti soggetti sarà applicata una penale dell'uno per cento (1%) sull'importo complessivo spettante quale incentivo per ogni settimana di tempo di ritardo.
2. A fronte di ingiustificati incrementi dei costi degli appalti, imputabili ai singoli dipendenti incaricati delle funzioni tecniche per la quali è previsto un incentivo, compresi i collaboratori tecnici e amministrativi a loro supporto, l'importo da corrispondere quale incentivo può essere ridotto. In tal caso ai predetti soggetti sarà applicata una penale dell'uno per cento sull'importo complessivo spettante quale incentivo per ogni tre per cento (3,00%) di aumento del costo dell'appalto.
3. Nel caso in cui l'ingiustificato incremento dei tempi e dei costi degli appalti, imputabili ai singoli dipendenti incaricati delle funzioni tecniche per le quali è previsto un incentivo, compresi i collaboratori tecnici e amministrativi a loro supporto, determini una riduzione dell'incentivo superiore al cinquanta per cento, l'importo da corrispondere quale incentivo è revocato.
4. Nel caso in cui i dipendenti responsabili delle attività incentivate violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, l'incentivo viene revocato.

#### **Art. 17**

##### **Liquidazione dell'incentivo**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal

dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. Ai fini della liquidazione il responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività e contiene almeno:
  - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
  - la percentuale realizzata nella fase relativa a ciascun intervento;
  - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;
  - eventuali penali ai sensi dell'articolo precedente.

La scheda è controfirmata dal dipendente interessato;

#### **Art. 18**

##### **Informazione e confronto**

1. L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

#### **Art. 19**

##### **Disposizioni finali**

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.